MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GABINETTO DEL MINISTRO
OSSERVATORIO CONFLITTI SINDACALI
VIA NOMENTANA, 2 - 00161 ROMA - WWW.MIT.GOV.IT

FAX

a/to: **FAST-CONFSAL**

data/date: **7 dicembre 2010**

c.a.:

fax: **0689535976**

n° pagine inclusa la copertina/
n° pages including this cover: **09**

da/from:

fax: **06/44234159**

note/notes:

In caso di non corretta ricezione, pregasi telefonare al n° 06/44122125 - 4115
In the event of an illegible or incomplete reception, please contact telephone

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
OCS

REGISTRO UFFICIALE
Prot. **0050074-07/12/2010-USCITA**

Segreteria Nazionale **FAST**

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 175T.

d'ordine del Sig. Ministro
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Claudio IAFOLLA

Ordinanza n. 175 T

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
OCS

REG_DECRETI
Prot. 0000975-07/12/2010-
REGISTRAZIONE

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

PREMESSO che l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delinea la nozione di servizio pubblico essenziale, affiancandone un'elencazione esemplificativa che, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, consta dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

VISTO che il successivo art. 8 della richiamata legge legittima l'esercizio del potere di precettazione nell'ipotesi di fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1, cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici;

RITENUTO pertanto che il procedimento di cui all'attuale art. 8 risulta invocabile al momento dell'"interruzione" o dell'"alterazione del funzionamento" del servizio pubblico, e non più al raggiungimento della paralisi dovuta al "mancato funzionamento" dei servizi interessati dal conflitto così come previsto nel testo originario della legge n. 146/1990;

ATTESO che il legislatore, in tema di sciopero generale, o comunque riguardante una pluralità di settori, non è opportunamente intervenuto, ponendo una deroga alla disciplina di comparto solo per l'astensione "in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori";

VISTO che la Commissione di Garanzia ha formulato in proposito alcune Delibere interpretative e di indirizzo, tra cui la n. 03/134 del 24 settembre 2003, la n. 09/619 del 14 dicembre 2009, e la n. 10/245 del 13 aprile 2010;

VISTO che con nota del 12 novembre 2010, le Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale, e del personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse, rispettivamente, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 10 dicembre 2010, e dalle ore 21.00 del giorno 9 dicembre alle ore 21.00 del giorno 10 dicembre 2010, preannunciando con la stessa l'esclusione di quei servizi extraurbani su gomma alternativi al servizio ferroviario regionale;

TENUTO CONTO della peculiarità di uno sciopero intersettoriale, con specifico riferimento ai verosimili effetti paralizzanti di una sospensione di servizi di trasporto pubblico tra loro integrati ed in taluni casi alternativi, subiti nella fattispecie dalla collettività in occasione degli ultimi scioperi legati alla medesima vertenza effettuati in data 19 febbraio e 9 luglio 2010;

VISTO che la Commissione di Garanzia, con la predetta delibera n. 10/245, ha inteso precisare che in occasione dello sciopero di 4 ore del 19 febbraio u.s., l'impegno assunto dalle Organizzazioni sindacali di garantire il trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale, non ha dimostrato di offrire sufficienti garanzie per il diritto alla libera circolazione, in

Ordinanza n. 175 T

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

quanto non ha evitato gravi disagi per l'utenza, non corrispondendo più ad un effettivo servizio a garanzia della mobilità dei cittadini;

VISTO ALTRESI' che con medesimo atto il Garante ha ritenuto di chiarire che il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti trova assicurazione solo nella mancata contemporaneità dell'astensione nel settore del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale extraurbano, esprimendo l'avviso che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori in parola, ai sensi e per gli effetti delle rispettive discipline di comparto, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario;

VISTO che con delibera prot. 1104/RU del 19 maggio u.s., la Commissione stessa ha sollecitato le aziende di trasporto pubblico locale alla predisposizione di misure tecniche conformi a quanto previsto in tema di concomitanza;

APPRESO che talune strutture sindacali territoriali ed aziende di trasporto pubblico locale non sono pervenute ad una concordata individuazione dei servizi minimi indispensabili da garantire nelle situazioni di alternatività tra il servizio di trasporto su ferro e quello extraurbano su gomma, con il concreto rischio che le modalità attuative dello sciopero previsto per i giorni 9 e 10 dicembre pp.vv. possano risultare ancora una volta non aderenti all'orientamento anzidetto;

TENUTO CONTO che il particolare regime giuridico a cui soggiace lo sciopero sopra richiamato, peraltro in deroga alle disposizioni in tema di concomitanza contenute nelle singole discipline di settore, impone quanto mai di associare l'esistenza del pericolo al concreto riferimento alle modalità del programmato conflitto ed al contesto nel quale questo è collocato;

RITENUTO che lo sciopero in esame non esplica i suoi gravi effetti solamente su due servizi di trasporto tra loro alternativi per determinate destinazioni o per collegamenti con i terminali aeroportuali, ma su di un sistema intermodale ad alta integrazione, caratterizzato da servizi su gomma che si articolano come rete di adduzione alla linea ferroviaria, costituendone così una componente complementare idonea a garantire la completa connettività per quei percorsi composti dalla interdipendenza bus-treno;

CONSIDERATO che la crescente domanda di mobilità tra numerose città e le rispettive aree metropolitane impone quanto mai di garantire, in un sistema di trasporto intermodale variamente strutturato sul territorio nazionale, un'adeguata sostituibilità di quei servizi offerti tuttora da imprese ferroviarie che ad oggi non solo costituiscono una modalità di spostamento verso i nodi di interscambio tra la rete suburbana ed urbana, ma rappresentano un sistema di trasporto che va perfettamente ad inserirsi con apposite linee nei nuclei centrali cittadini, a completamento dell'offerta propria delle aziende di trasporto pubblico locale;

CONSIDERATA quindi la possibilità che lo sciopero in parola determini, anche laddove le fasce orarie di garanzia dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e di trasporto autoferrotranviario urbano ed extraurbano siano coincidenti, una criticità tale da non consentire alla collettività di

Ordinanza n. 175 T

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

avvalersi di modalità di spostamento che possano risultare, in rapporto al percorso da compiere, alternative o interdipendenti, arrecando in tal modo una dannosità eccedente a quella già grave stimabile in caso di distinti scioperi di settore;

PREVISTO pertanto per il 10 dicembre p.v., un quadro conflittuale eccezionalmente grave, caratterizzato da un elevato grado di adesione della forza lavoro complessivamente impiegata nel trasporto pubblico commisurato allo stato di rappresentatività dei soggetti promotori, in associazione ad una prolungata azione di blocco dei servizi di trasporto ferroviario ed autoferrotranviario, e tale da impedire l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei cittadini;

STIMATO un gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, riferibile tra l'altro ad una significativa contrazione della possibilità per gli utenti di un'idonea sostituibilità dei servizi di trasporto pubblico sopra richiamati, soprattutto a fronte di un adeguamento ai contenuti della deliberazione n. 10/245 in piena fase sperimentale;

ATTESO che, nel settore del trasporto ferroviario, la complessità delle forme di erogazione dei servizi essenziali impone di considerare il loro funzionamento all'interno di un sistema integrato da attività ausiliarie, le quali, pur non presentando il predetto carattere dell'essenzialità, forniscono un supporto indispensabile per lo svolgimento del servizio essenziale;

VALUTATO che l'interruzione delle mansioni da parte dei lavoratori dipendenti della Società Trenitalia addetti alla circolazione dei treni, con specifico cenno al Personale di Macchina, di Bordo e di Manovra, è tale da provocare preoccupanti effetti sul sistema ferroviario nazionale in una giornata generalmente caratterizzata da una progressiva intensificazione del movimento turistico di fine settimana, nonché dalla mobilità di tipo pendolare di studenti e lavoratori propria delle giornate feriali;

VALUTATO che il contemporaneo coinvolgimento del personale dipendente del Gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria R.F.I. non può che produrre, attraverso l'alterazione del presidio dei sistemi di controllo e comando centralizzato del traffico, dei sistemi impiegati per le funzioni di base della circolazione e legati al segnalamento ferroviario, effetti gravissimi sulla operatività di tutte le linee di propria giurisdizione, con prevedibili ripercussioni sulla circolazione dei convogli;

VISTA la comprovata necessità di adattare l'eccezionale fenomeno conflittuale in parola in rapporto alle particolari condizioni di disagio dei cittadini, attraverso interventi che limitino l'esercizio del diritto di sciopero nella misura strettamente necessaria a scongiurare il *periculum* prospettato;

VALUTATA la complessità in sede attuativa di un intervento rivolto a consentire l'espletamento di uno sciopero intersettoriale degli addetti ai trasporti dagli effetti ineluttabilmente estesi, attenuando nel contempo i disagi derivanti dal simultaneo blocco delle attività di trasporto pubblico su gomma e su ferro, soprattutto in quegli ambiti territoriali caratterizzati da una reale inadeguata sostituibilità di una modalità con l'altra;

Ordinanza n. 175 T

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VALUTATO il *periculum* connesso agli effetti di un'azione di protesta collettiva posta in essere con il tangibile rischio di pregiudicare la regolarità del traffico sino ad una paralisi del sistema di offerta del trasporto pubblico ferroviario ed autoferrotranviario, provocando un disorientamento generale dell'utenza;

RISCONTRATA l'eccezionalità di un contesto contrassegnato dalla presenza di un conflitto concernente i servizi di trasporto ferroviario e pubblico urbano ed extraurbano autoferrotranviario dal riconosciuto grado di dannosità, idoneo a paralizzare la circolazione attraverso la prevedibile soppressione di molteplici convogli ferroviari sull'intera rete nazionale, alla sospensione delle prestazioni connesse al trasporto pubblico locale, e tale da generare gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, in due giornate caratterizzate prevalentemente da mobilità di tipo pendolare di studenti e lavoratori propria delle giornate feriali;

PROSPETTATO un progressivo stato di inquietudine da parte dei cittadini utenti dei trasporti, prevedibilmente in vana attesa presso i luoghi di accesso al servizio in quanto disinformati o persuasi dalla possibilità di una rapida ripresa delle attività, nonostante la criticità legata alla contemporanea interruzione delle prestazioni da parte dei lavoratori aderenti allo sciopero intersettoriale;

VISTO che con nota del 9 novembre 2010, le Segreterie nazionali delle OO.SS. USB Lavoro Privato e COBAS del Lavoro Privato, hanno indetto uno sciopero di 4 ore del personale addetto al trasporto pubblico locale per il giorno 10 dicembre 2010, con modalità stabilite a livello territoriale;

VISTO che con nota del 12 novembre 2010, la Segreteria nazionale della O.S. SLAI COBAS, ha comunicato di aderire allo sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale promosso dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. USB Lavoro Privato e COBAS del Lavoro Privato;

VISTO che con nota del 27 novembre 2010, la Segreteria nazionale della O.S. CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale addetto al trasporto pubblico locale per il giorno 10 dicembre 2010, con modalità previste a livello locale e comunicate in via successiva dalle strutture territoriali alle rispettive aziende;

VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano pesanti a causa precipuamente dell'astensione proclamata in data 12 novembre u.s. dalle Organizzazioni Sindacali appena citate, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per i giorni 9 e 10 dicembre pp.vv.;

VISTO che la Commissione di Garanzia, con nota prot. n. 2279/RU del 23 novembre 2010, emessa ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile

Ordinanza n. 175 T

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

2000, n. 83, con riferimento allo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto ferroviario e attività di supporto (dalle ore 21.00 del 9 dicembre 2010 alle ore 21.00 del 10 dicembre 2010) e del settore del trasporto pubblico locale (intera giornata del 10 dicembre 2010), ha indicato alle Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL, la violazione della regola della rarefazione oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 2, della predetta legge e della delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009 in tema di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi riguardanti una pluralità di settori, risultando precedentemente proclamati uno sciopero nazionale del personale addetto alla condotta e scorta e del settore quadri per il giorno 4 dicembre 2010, ed uno sciopero del personale Trenitalia dell'IMC ETR 500 Milano per i giorni 2 e 3 dicembre 2010, invitando perciò ad escludere dalla mobilitazione il personale del settore del trasporto ferroviario;

VISTO che la Commissione di Garanzia, con ulteriore nota prot. n. 2302/RU del 30 novembre 2010, emessa ai sensi dell'art. 13, lett. d), della della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, con riferimento allo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto ferroviario e attività di supporto (dalle ore 21.00 del 9 dicembre 2010 alle ore 21.00 del 10 dicembre 2010) e del settore del trasporto pubblico locale (intera giornata del 10 dicembre 2010), ha indicato alle Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL, la violazione della regola della rarefazione oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 2, della predetta legge e della delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009 in tema di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi riguardanti una pluralità di settori, risultando precedentemente proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale per il giorno 10 dicembre 2010, promosso dalle OO.SS. USB e COBAS del Lavoro Privato, invitando perciò a ridurre lo sciopero relativamente al settore del trasporto pubblico locale a 4 ore, nonché a concentrare la collocazione dello sciopero con quella precedentemente individuata dalle strutture territoriali USB e COBAS del Lavoro Privato;

PRESO ATTO che le Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL, non si sono conformate nei termini alle indicazioni del Garante;

DATO ATTO che sul merito della controversia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 1° dicembre 2010, ha convocato per il giorno 9 dicembre p.v. le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali ad una riunione per il prosieguo della fase negoziale inerente la definizione del CCNL della Mobilità;

DATO ATTO che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato le Parti interessate ai fini dell'espletamento, nella giornata del 7 dicembre 2010, del tentativo di conciliazione, come disposto dall' art. 8, comma 1, della legge sopra richiamata;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze negative in ordine al funzionamento dei servizi interessati;

Ordinanza n. 175 T

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli accordi in vigore;

ORDINA

1. E' differito ad altra data lo sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale, e del personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse programmato, rispettivamente, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 10 dicembre 2010, e dalle ore 21.00 del giorno 9 dicembre alle ore 21.00 del giorno 10 dicembre 2010, dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL.

2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.

3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
   - delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL;
   - delle Associazioni ASSTRA e ANAV, ed a cura delle stesse dovrà essere recapitata alle associate Aziende erogatrici del servizio di trasporto pubblico locale;
   - delle Associazioni ANCP, CONFETRA, FEDERTRASPORTO/AGENS, FISE;
   - del Gruppo F.S. ed a cura dello stesso dovrà essere recapitata alle Aziende del settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario.

4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n. 175 T

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato le disposizioni di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Roma, - 7 DIC. 2010